

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CENTRI DI TELEFONIA INTERNAZIONALE**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia internazionale, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

## **Art. 2**

### **Definizione**

Per Centri di Telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia presente almeno un addetto per la conduzione del centro.

Il presente regolamento viene adottato in conformità alla previsione di cui al punto 14 della DGR Regione Lombardia VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. 30 del 24/12/2003.

## **Art. 3**

### **Procedure e modalità per l'esercizio delle attività**

Ai sensi dalla Legge 31.07.2005 n. 155, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 7 e 7 bis della stessa, chiunque intenda insediare un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Copia della richiesta in oggetto, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso", dovrà essere fornita al competente Ufficio di Polizia Commerciale, al momento della presentazione della D.I.A. prevista dall'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241.

La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.

Le forze di Polizia locale sono deputate ad accertare l'avvenuta concessione, da parte dei soggetti delegati al rilascio, della suddetta licenza.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed

archiviare tutti i dati acquisiti, così come previsto e disciplinato dal D.M. del 16.08.2005 (*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del [D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).*).

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti previsti dal D.M. del 16.08.2005 devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio di Polizia Commerciale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) di cui all'articolo 19 della L 241/90 e sue successive modifiche.

La Denuncia di Inizio Attività conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto del regolamento edilizio, del regolamento igienico-sanitario, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

#### **Art. 4**

##### **Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali**

Il locali di telefonia dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. I medesimi dovranno rispettare requisiti stabiliti dal Regolamento di Igiene, saranno composti da almeno due locali e dotati di due servizi igienici, diversi per sesso, con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

#### **Art. 5**

##### **Elementi della comunicazione**

La denuncia di inizio o trasferimento attività di cui all'Art. 3 dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, nazionalità e codice fiscale del rappresentante legale. Per le società e i circoli, denominazione o ragione sociale, sede legale, Codice fiscale o P. IVA;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche e superficie restante.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
- c) documentazione di previsione impatto acustico di cui all'ART. 8 della L. 447/95 dell'art 4 della DGR Regione Lombardia 7/8313 dell' 8 marzo 2002;
- d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- e) copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
- f) per le attività previste dalla Legge 155 del 31 luglio 2005, copia della richiesta di licenza, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso";
- g) Statuto e atto costitutivo del circolo.

#### **Art 6**

##### **Termine del procedimento**

All'atto della presentazione della DIA, la mancata indicazione degli elementi allegati previsti nell'Art. 5 comporterà il diniego della stessa, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento della DIA.

#### **Art. 7**

##### **Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.**

All'interno dei locali, adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di bevande e alimenti, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari.

L'attività dovrà rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al DM n.564 del 17.12.1992.

Non è ammessa, all'esterno della sede di attività, la diffusione di musica mediante l'utilizzo della radio, apparecchi stereo e riproduttori vocali, ovvero CD, DVD e simili.

#### **Art. 8**

##### **Orari della attività**

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza.

All'interno della fascia oraria, l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio attività.

**Art. 9**  
**Vigilanza e sanzioni**

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia competenti.

Le violazioni del regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di 300 euro ad un massimo di 500 euro con conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

**Art. 10**  
**Parcheggi**

La dotazione di spazi adibiti a parcheggio di autoveicolo dovrà essere in misura doppia rispetto alla somma dei posti a sedere e delle postazioni telefoniche presenti all'interno dell'attività.

**Art. 11**  
**Adeguamento esercizi in essere**

Gli esercizi già esistenti che non procederanno all'integrale adeguamento dei requisiti previsti, anche strutturali, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno chiusi con specifica ordinanza motivata del Sindaco.